

VADEMECUM

SUL PROCESSO SPORTIVO
DINNANZI AGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA A LIVELLO
TERRITORIALE
LND COMITATO FVG



FIGC - LND

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

VADEMECUM

**SUL PROCESSO SPORTIVO
DINNANZI AGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA A LIVELLO
TERRITORIALE
LND COMITATO FVG**



FIGC - LND

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Presentazione

E' con grande soddisfazione che offro all'attenzione delle Società, dei cultori del diritto dello sport e di tutti gli appassionati questo eccellente Vademecum, frutto del lavoro prezioso e appassionato di tutti i componenti della Giustizia Sportiva della nostra Regione FVG, nel quale si compendiano i principi del processo sportivo e si forniscono gli strumenti per poterlo al meglio affrontare.

Se è ben vero che la nostra comune passione sportiva si svolge nel mondo dei Dilettanti, è altrettanto vero che sempre di più ci viene richiesto un elevato livello di conoscenza, anche tecnica, e quindi una elevata professionalità, particolarmente necessaria nei delicati procedimenti disciplinari e sportivi, sia per le perentorie scadenze da osservare, sia per la specificità e rilevante tecnicità delle attività defensionali da svolgere.

Per la prima volta nella nostra Regione i componenti della Giustizia Sportiva hanno così riunito le loro forze per offrire all'attenzione della loro utenza uno strumento che consentirà senz'altro di rendere più agevole il lavoro di tutti, nei rispettivi ruoli e qualifiche; il lavoro qui presentato contiene non solo l'inquadramento generale, con schemi ed esemplificazioni, ma anche un pregevole formulario con modelli di pressoché tutti i principali atti processuali, da utilizzare avanti ai Giudici Sportivi, al Tribunale Federale Territoriale e alla Corte Sportiva d'Appello, nonché nel contraddittorio con la Procura Federale.

Quale ulteriore strumento di conoscenza e di trasparenza, che si affianca al Vademecum e lo integra anche nella sua applicazione pratica, il nostro Comitato ha altresì recentemente implementato il proprio sito internet, inserendo una apposita sezione dedicata alla Giustizia Sportiva, nella quale saranno reperibili tutti i provvedimenti emanati da TFT e CSA, al fine di rendere conoscibile e nota la giurisprudenza sportiva regionale fornendo così agli operatori un ulteriore, e prezioso anch'esso, strumento di conoscenza e di ricerca.

Auguro dunque a tutti gli interessati di saper utilizzare al meglio questo lavoro e tutti questi nuovi strumenti, che costituiscono indubbia attuazione concreta dei principi che informano il processo sportivo riformato, nel quale si si sono voluti espressamente garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e in generale gli altri principi del giusto processo espressione dall'ordinamento generale.

Ermes Canciani
Presidente LND FIGC
Comitato Regionale FVG

SEZIONE I

Il Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo (artt. 64-68 CGS) è chiamato a valutare entro pochi giorni dalla gara la sua regolarità e a comminare le sanzioni a Società, Calciatori e Dirigenti in modo rapido e pratico al fine di dare certezza alle competizioni e consentire l'aggiornamento immediato delle relative classifiche.

Per questo il Giudice Sportivo opera **sulla base degli atti di gara** e quindi – in primo luogo – sulla base di quanto riportato dall'Arbitro nel proprio referto.

Per questa esigenza di rapidità l'Ordinamento prevede che il Giudice Sportivo - a differenza della Corte di Appello che giudica con diversi e più approfonditi elementi, quando disponibili - non tenga udienze pubbliche e **non senta testimoni**.

N.B. il cosiddetto "RAPPORTINO" che l'arbitro redige durante la gara è un semplice promemoria e non è atto ufficiale di gara: non fa, quindi, testo in caso di incongruenze con il referto.

Cionondimeno rappresenta uno strumento molto prezioso per filtrare all'origine gli errori di trascrizione in cui nella concitazione della gara anche l'arbitro può incorrere consentendone spesso l'immediata correzione.

È opportuno, pertanto, che una volta ricevuta la propria copia ne sia verificato attentamente il contenuto per poter eventualmente segnalare all'Arbitro gli errori rilevati nell'immediatezza del dopo gara.

Quanto ai **fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare**, il Giudice Sportivo giudica sulla base dei documenti ufficiali (es.: referto o supplemento di referto), o su eventuali segnalazioni della Procura Federale. Può, inoltre, sentire l'arbitro per le precisazioni del caso.

Quando gli elementi così a disposizione del Giudice Sportivo non sono sufficienti a ricostruire l'esatto svolgimento dei fatti e/o a individuare i responsabili (e la gravità della situazione lo richieda), **il Giudice Sportivo può inviare gli atti alla Procura Federale** perché svolga le proprie indagini. La Procura Federale potrà, quindi, riferirne l'esito allo stesso Giudice Sportivo (per esempio perché condanni i responsabili al risarcimento dei danni provocati in occasione della gara) o provvedere all'eventuale deferimento presso il Tribunale Federale dei soggetti ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.

Con sempre più frequenza viene fatto riferimento alla cosiddetta "prova televisiva", che trova applicazione anche alle gare di LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ma nei soli casi previsti dall'ordinamento, quale tassativa deroga rispetto alla valenza probatoria privilegiata degli atti ufficiali:

- al fine di **irrogare sanzioni disciplinari** (art. 61 co. 2 CGS), sulla scorta di riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale;
- per fatti di **condotta violenta** o concernenti l'uso di **espressione blasfema** (art. 61 co. 3 CGS), sulla scorta di filmati di documentata provenienza, facendone apposita e specifica richiesta di utilizzo, accompagnata dal pagamento di un contributo di euro 100,00 in mancanza del cui versamento la richiesta di prova televisiva è inammissibile (art. 61, co. 3 CGS).

Contro le decisioni del Giudice Sportivo relative ai fatti accaduti durante le gare (es.: numero di giornate di squalifica comminate) si può fare reclamo alla Corte Sportiva di Appello [*vedi apposita sezione*].

N.B. Per il Codice di Giustizia Sportiva (art. 137) **NON sono impugnabili**:

- a) la squalifica dei **calciatori** fino a **due giornate di gara** o la squalifica a termine fino a **quindici giorni**;
- b) l'inibizione per **dirigenti** o squalifica per **tecnici e massaggiatori fino ad un mese**;

- c) squalifica del **campo** di gioco per **una giornata** di gara;
- d) i **provvedimenti pecuniari** di misura non superiore ad **euro 50,00** per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad **euro 150,00** per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Se, invece, ci sono dei dubbi sulla **regolarità della gara**, la Società può presentare direttamente ricorso al Giudice Sportivo. Può essere il caso, ad esempio, dell'impiego di un calciatore che risultava squalificato o non regolarmente tesserato perché svincolato o tesserato con altra società (in questo caso perché la gara stessa sia considerata irregolare è necessario che il calciatore vi abbia effettivamente preso parte); o di una gara giocata in un campo non regolamentare (in questo caso la società deve segnalare l'irregolarità all'Arbitro prima della gara); etc.

Attenzione: non sono consentiti ricorsi su fatti che riguardano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco (ad esempio se un intervento sia falloso o meno, se un rigore sia stato regolarmente calciato o meno...).

È possibile, invece, presentare ricorso quando si tratti di un **errore tecnico (errore dell'arbitro su un aspetto non discrezionale)**¹.

La decisione se presentare o meno ricorso al Giudice Sportivo, in questo caso, deve essere presa subito, perché il ricorso deve essere anticipato da un **preannuncio di ricorso**, che deve essere inviato entro le ore 24 del giorno feriale successivo allo svolgimento della gara.

E dunque: se la gara si svolge di sabato, il preannuncio deve essere inviato entro le ore 24.00 di lunedì; se la gara si svolge di mercoledì, entro le ore 24.00 di giovedì, e così via.

Il preannuncio di ricorso deve essere inviato a mezzo PEC:
alla segreteria del Giudice Sportivo;
alla squadra avversaria.

Se la gara fa parte di un Campionato provinciale, il Giudice Sportivo cui inviare il preannuncio di ricorso è quello della provincia di riferimento; se la gara fa parte di un Campionato regionale, il preannuncio deve essere inviato al Giudice Sportivo regionale.

Attenzione: già con l'invio del preannuncio bisogna pagare il **contributo** per l'accesso alla giustizia sportiva (è sufficiente, comunque, chiedere l'addebito sul conto del campionato)².

Da ricordare, quindi, quanto riportato nello schema seguente:

**entro le 24.00 del giorno feriale
successivo alla gara**

PREANNUNCIO DI RICORSO

PEC alla segreteria del G.S.

PEC alla controparte

¹ Errore tecnico: violazione oggettiva di una regola di gioco (es.: calciatore che riceve due cartellini gialli e non viene espulso).

² L'ammontare del contributo si trova sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale.

Il preannuncio di ricorso consiste in una dichiarazione con cui si anticipa al Giudice Sportivo l'intenzione di presentare ricorso, consentendo, quindi, al Giudice Sportivo di tenere in sospeso l'omologa della gara fino alla decisione del ricorso.

Non è necessario, pertanto, precisare nel preannuncio il motivo del ricorso (Il modello di preannuncio di ricorso si può trovare alla sezione moduli).

Una volta preannunciato il ricorso, è necessario inviare il **ricorso** vero e proprio a mezzo **PEC**, sia alla segreteria del Giudice Sportivo che alla squadra avversaria, entro il termine di 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Quindi: se la gara si è svolta di domenica, il ricorso deve essere inviato entro mercoledì (nel conteggio dei giorni, il giorno iniziale non si calcola). Se la gara si è svolta di sabato, anche in tal caso il ricorso deve essere inviato entro mercoledì (sabato, giorno iniziale, non si calcola; domenica è festivo e pure non si calcola).


Attenzione: nel ricorso bisogna indicare qual è l'oggetto della contestazione (cioè: che tipo di irregolarità si ritiene sussistente), quali sono le ragioni della contestazione (cioè: perché si ritiene sussistente quella irregolarità) e, eventualmente, se ci sono delle **prove**³.

Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice Sportivo fissa subito la data della decisione e ne dà comunicazione a tutti gli interessati.

Fino a due giorni prima della data fissata per la decisione, gli interessati possono depositare **memorie o documenti** per precisare meglio i fatti e gli argomenti (Il modello di ricorso e delle controdeduzioni della controparte si possono trovare alla sezione moduli).

Il Giudice Sportivo decide senza udienza pubblica e fa pubblicare immediatamente la decisione sul Comunicato Ufficiale.

Lo schema relativo a questa fase è, quindi, il seguente:



³ Davanti al Giudice Sportivo non si possono chiamare testimoni.


La procedura dinanzi al Giudice Sportivo è, quindi, sintetizzabile nello schema che segue:

Giudice Sportivo Territoriale

competenza:

- a) fatti avvenuti nel corso di campionati / competizioni
- b) regolarità svolgimento gare
- c) regolarità campo di gioco (previa specifica riserva scritta)
- d) regolarità posizione calciatori / tecnici / assistenti

Svolgimento della gara



N.B. Attenzione ad eventuali abbreviazioni dei termini per il ricorso (es.: play-off/play-out)

Preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo Territoriale

luogo, data

Ill.mo Sig.

Giudice Sportivo Territoriale

presso il Comitato Regionale FIGC – LND

del Friuli Venezia Giulia

[o presso la Delegazione Provinciale di _____]

Spett.le

[*indicazione della squadra avversaria*]

- invio a mezzo PEC: [*alla segreteria del giudice sportivo competente*] -

- invio a mezzo PEC: [*alla controparte – squadra avversaria*]

Ogg.: preannuncio di ricorso

Il sottoscritto,

_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC: _____ con la presente dichiarazione preannuncia ricorso in relazione alla gara _____, disputatasi in data _____ e valevole per il Campionato _____.

Si chiede che il contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva venga addebitato sul conto campionato della scrivente.

Il Presidente

[*timbro e firma*]

Ricorso al Giudice Sportivo Territoriale

luogo, data

Ill.mo Sig.

Giudice Sportivo Territoriale

presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

[o presso la Delegazione Provinciale di _____]

Spett.le

[indicazione della controparte – squadra avversaria]

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria del Giudice Sportivo competente] -

- invio a mezzo **PEC**: [alla controparte – squadra avversaria] -

[inviare un'unica PEC indirizzata al Giudice Sportivo e alla controparte, in maniera tale che l'organo giudicante abbia immediata evidenza dell'intervenuta comunicazione]

Ogg.: ricorso relativo alla gara _____

Il sottoscritto,

_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC _____ premesso di aver preannunciato il presente ricorso con dichiarazione inviata a mezzo PEC [eventualmente: anche alla controparte] in data _____ e di aver richiesto, con tale dichiarazione, l'addebito sul conto campionato del contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva, propone formale

ricorso

al Giudice Sportivo Territoriale in indirizzo, con riferimento alla gara _____, disputatasi in data _____ e valevole per il Campionato _____, per i seguenti

motivi

[indicare motivi attinenti: alla irregolarità dello svolgimento della gara, con esclusione di fatti che riguardano decisioni di natura tecnica/disciplinare adottati in campo dall'arbitro; alla irregolarità del campo di gioco; alla posizione irregolare di calciatori, tecnici e assistenti di parte]

In relazione ai motivi sopra esposti, si indicano i seguenti mezzi di prova:

a) _____

b) _____

[indicare eventuali mezzi di prova a disposizione, quali, ad es.: rapporti degli ufficiali di gara; disposizioni presenti in Comunicati Ufficiali o altri provvedimenti federali; etc.]

Tutto ciò premesso, l'associazione / società ricorrente
chiede

che alla società _____, da ritenersi responsabile di fatti o situazioni che hanno influito sul regolare svolgimento della gara o che, comunque, ne hanno impedito la regolare effettuazione, venga inflitta la sanzione della perdita della gara in oggetto, fatta salva l'applicazione di ulteriori o diverse sanzioni ritenute di giustizia.

Il Presidente
[timbro e firma]

Memoria difensiva

[la memoria, unitamente ai documenti, può essere depositata sino a 2 giorni prima della data fissata dal Giudice Sportivo per la decisione]

data, luogo

Ill.mo Sig.

Giudice Sportivo Territoriale

presso il Comitato Regionale FIGC – LND

del Friuli Venezia Giulia

[o presso la Delegazione Provinciale di _____]

Spett.le

[indicare la società ricorrente]

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria del Giudice Sportivo competente] -

- invio a mezzo **PEC**: [all'indirizzo PEC della società ricorrente] -

Ogg.: memoria difensiva

Il sottoscritto,

_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC _____, avendo ricevuto preannuncio di ricorso con PEC di data _____ e, successivamente, il ricorso con PEC di data _____ da parte della associazione / società sportiva _____, avente ad oggetto la gara _____, disputatasi in data _____ e valevole per il Campionato _____ ed avendo altresì ricevuto, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, il provvedimento di fissazione d'udienza per il giorno _____, con la presente memoria è ad esporre le seguenti

controdeduzioni

Tutto ciò premesso ed argomentato, il sottoscritto

chiede

che il Giudice Sportivo Territoriale adito voglia respingere il ricorso perché infondato in punto di fatto e di diritto, confermando, per un tanto, la regolarità della gara.

A comprova dei fatti dedotti, si allegano i seguenti documenti:

1) _____; 2) _____; 3) _____.

Il Presidente

[timbro e firma]

Il Tribunale Federale Territoriale e la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

Nel processo sportivo trovano attuazione i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, mutuati dall'ordinamento generale (art. 44 CGS).

Nel contempo il procedimento è ispirato al principio di concentrazione, e conseguentemente nella pressoché totalità dei casi il deferimento si definisce nella udienza fissata, senza differimento o rinvio.

Può prospettarsi un impedimento delle parti o dei loro difensori; in tal caso il presidente può concedere il rinvio, potendo però disporre la sospensione dei termini, in base a quanto previsto dall'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI, applicabile anche ai processi sportivi della FIGC.

In particolare, le norme che regolano l'attività del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello sono collocate agli articoli 24 e ss del Codice di Giustizia Sportiva CONI e 79 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

L'art. 75 CGS FIGC descrive la struttura e la competenza della **Corte Sportiva d'Appello Territoriale**.

La Corte è presieduta dal Presidente del TFT e può essere composta dai medesimi componenti del Tribunale, giudicando in forma collegiale in un numero di tre componenti.

Il giudizio della Corte riguarda questione di carattere tecnico-agonistico, con la facoltà di avvalersi della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

I procedimenti dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 8 CGS, si svolgono in aula alla sola presenza delle parti e di coloro che le assistono ma possono anche tenersi a distanza utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Il Decreto Presidenziale 1 TFN 2020/2021, emanato in seguito alla situazione di emergenza creatasi per il pericolo derivante dalla diffusione del Covid-19, ha disciplinato lo svolgimento delle udienze da remoto dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale e la relativa regolamentazione è stata adottata anche a livello territoriale dal Comitato il Friuli Venezia Giulia.

In particolare, gli avvocati e/o le parti sono tenuti a comunicare tre giorni prima dell'udienza alla segreteria del Comitato (segreteria.fvg@lnd.it o segreteria.lndfvg@pec.it) l'indirizzo email o pec al quale sarà recapitato il link ipertestuale per poter partecipare all'udienza da remoto; tale link sarà comunicato il medesimo giorno dell'udienza e, una volta effettuato il collegamento verranno effettuati gli opportuni accertamenti ai fini della regolarità dello svolgimento del procedimento e della garanzia del contraddittorio.

Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un segretario, che assiste gli organi stessi in tutti gli atti per il quali deve essere redatto un verbale.

Il segretario appone data e firma in calce alle decisioni dando atto del deposito e ne cura la pubblicazione, le comunica alle parti e nel rispetto della disciplina della privacy le pubblica sul sito internet della federazione: tutte le decisioni del TFT e della CSA sono reperibili nella sezione "giustizia sportiva" del sito della LND Friuli Venezia Giulia FIGC www.friuliveneziagiulia.lnd.it.

Inoltre il segretario può rilasciare copie dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione dei ruoli dei procedimenti, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alle comunicazioni prescritte dagli organi di giustizia sportiva e, più in generale, a tutte quelle incombenze di carattere organizzativo ed amministrativo.

Dunque, **se si ritiene non corretta una decisione del Giudice Sportivo, la società o i tesserati possono proporre reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.**

Prima del reclamo vero e proprio, bisogna inviare il **preannuncio di reclamo** entro il termine di 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale.

Il preannuncio di reclamo deve essere inviato a mezzo PEC:


- alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello;
- alla controparte che abbia un qualche interesse nel procedimento.

Attenzione: già con l'invio del preannuncio di reclamo bisogna pagare il **contributo** per l'accesso alla giustizia sportiva (è sufficiente, comunque, chiedere l'addebito sul conto del campionato).

Con il preannuncio di reclamo si può chiedere – direttamente alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello – l'invio di **copia dei documenti** su cui si basa la decisione del Giudice Sportivo che si ritiene non corretta.

La **richiesta di copia dei documenti** può essere fatta anche dalla parte cui viene inviato il preannuncio di reclamo, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui il preannuncio di reclamo è stato ricevuto.

Lo schema riassuntivo di questa prima fase di procedura è il seguente:



Il preannuncio di reclamo consiste in una dichiarazione con cui si anticipa alla Corte Sportiva d'Appello l'intenzione di presentare reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo.

Il modello di preannuncio di reclamo e il modello per la richiesta di documenti dalla controparte si possono trovare alla sezione II - moduli.

Una volta preannunciato il reclamo, è necessario inviare il **reclamo** vero e proprio a mezzo PEC, sia alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello che alla controparte.

Attenzione ai termini! Il reclamo deve essere inviato entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo (se nel preannuncio di reclamo sono stati richiesti i documenti, l'invio del reclamo deve avvenire entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dei documenti).

Il reclamo deve contenere:

- l'indicazione di quale parte della decisione si ritiene non corretta;
- la motivazione (ossia: perché si ritiene non corretta quella parte di decisione);
- la richiesta (eventuale) di essere sentiti dalla Corte.

Con il reclamo si possono produrre anche nuovi documenti, purché indispensabili ai fini della decisione.

L'udienza viene fissata dal presidente della CSA entro 5 giorni dal deposito del reclamo, dovendosi svolgere entro 15 giorni dal deposito del reclamo stesso (art. 77 CGS, per la Corte Sportiva d'appello); sino a quattro giorni prima dell'udienza il reclamante può far pervenire memorie e documenti alla CSA.

La CSA di appello ha cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione del Giudice Sportivo specificamente impugnati, avendo però la possibilità di aggravare le sanzioni comminate dal Giudice sportivo, con i poteri indicati all'art. 78 co. 2 CGS.

In particolare:

- se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento del GS, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito;
- se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione del GS senza rinvio;
- se rileva che il GS non ha provveduto su tutte le domande a lui a suo tempo proposte, o non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione e la definisce anche nel merito;
- se ritiene insussistente la inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal GS, annulla la sua decisione rinviando a quest'ultimo per nuova deliberazione.

Il reclamo alla CSA non consente di sanare eventuali irregolarità procedurali che hanno in ipotesi reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Attenzione: la Corte Sportiva d'Appello NON si pronuncia sulle parti della decisione del Giudice Sportivo che non siano state specificamente contestate nel reclamo.

La controparte cui è stato inviato il reclamo può inviare, a mezzo PEC, alla Corte Sportiva d'Appello e alla parte reclamante, le proprie controdeduzioni, riportando i propri argomenti e chiedendo (eventualmente) di essere sentita.


Le controdeduzioni possono essere inviate fino a 4 giorni prima dell'udienza fissata per la decisione.

La CSA decide in camera di consiglio, nel corso della quale il relatore riferisce al collegio e quest'ultimo delibera a maggioranza; il dispositivo della decisione viene pubblicato al termine della udienza, con deposito in Segreteria; la motivazione segue entro 15 giorni dalla sua adozione.

Tutti gli atti (dispositivo e motivazione) sono comunicati alle parti e pubblicati sul CU.

Va sottolineata l'importanza, per i reclamanti, di osservare le tempistiche e le formalità (preannuncio di reclamo, successivo reclamo, pagamento del contributo ovvero autorizzazione a prelevarne l'ammontare dal conto delle Società), che ove non rispettate comportano l'inammissibilità e dunque precludono l'esame delle questioni nel merito.

Lo schema di questa fase processuale è, quindi, il seguente:




Il modello di reclamo e delle controdeduzioni di controparte si possono trovare alla sezione II - moduli.

La procedura dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è, quindi, sintetizzabile nello schema che segue.

Corte Sportiva d'Appello Territoriale

Reclami avverso le decisione dei Giudici Sportivi Territoriali

decisione del Giudice Sportivo Territoriale



La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione.

Cognizione limitata ai punti specificamente impugnati.

Possibilità di aggravamento delle sanzioni a carico dei reclamanti.

N.B. Attenzione ad eventuali abbreviazioni dei termini per il ricorso (es.: play-off/play-out)

Preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale

luogo, data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Spett.le
[indicazione della controparte]

- invio a mezzo PEC: [alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello] -
- invio a mezzo PEC: [alla controparte] -

[inviare un'unica PEC indirizzata alla Corte Sportiva d'Appello e alla controparte che abbia un qualche interesse a contraddire, in maniera tale che l'organo giudicante abbia immediata evidenza dell'intervenuta comunicazione]

Ogg.: preannuncio di reclamo

Il sottoscritto,

_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC: _____

[N.B.: il preannuncio di reclamo può essere presentato anche direttamente dal tesserato colpito dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale]

con la presente dichiarazione **preannuncia reclamo** contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia,
[o altrimenti: della Delegazione Provinciale di _____]

pubblicata sul C.U. n. _____, del _____, relativa alla gara _____ del _____, valevole per il Campionato _____, con la quale è stata irrogata, a carico di _____ la seguente sanzione: _____.

Il sottoscritto chiede di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia e, segnatamente:

Si chiede che il contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva venga addebitato sul conto campionato della scrivente.

[o altrimenti: si allega copia della disposizione irrevocabile di bonifico relativa al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva]

Il Presidente [o il Tesserato]
[timbro e firma]

Richiesta documenti

[entro 24 ore dal ricevimento, a mezzo PEC, del preannuncio di reclamo]

data, luogo

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello] -

Ogg.: richiesta di documenti

Il sottoscritto,
_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC _____, avendo ricevuto, in data _____, ore _____, da parte della associazione / società sportiva _____ il preannuncio di reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia [o *altrimenti*: della Delegazione Provinciale di _____], pubblicata sul C.U. n. _____, del _____, relativa alla gara _____ del _____, valevole per il Campionato _____

chiede

di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la predetta pronuncia.

Si allega:

- PEC di preannuncio di reclamo ricevuta

[necessaria per verificare se è stato rispettato il termine di 24 ore dall'invio del preannuncio di reclamo]

Il Presidente
[timbro e firma]

Controdeduzioni

[le controdeduzioni, unitamente ai documenti, possono essere depositata sino a 4 giorni prima della data fissata dal Presidente della Corte Sportiva d'Appello per l'udienza in camera di consiglio]

luogo, data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Spett.le
[indicare la società reclamante]

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello] -
- invio a mezzo **PEC**: [all'indirizzo PEC della società reclamante] -

[inviare un'unica PEC indirizzata alla Corte Sportiva d'Appello e alla società reclamante, affinché l'organo giudicante abbia immediata evidenza dell'intervenuta comunicazione]

Ogg.: controdeduzioni

Il sottoscritto,
_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con sede in _____, PEC _____, avendo ricevuto preannuncio di reclamo con PEC di data _____ e, successivamente, il reclamo con PEC di data _____ da parte della associazione / società sportiva _____, contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia [o *altrimenti*: della Delegazione Provinciale di _____], pubblicata sul C.U. n. _____, del _____, relativa alla gara _____ del _____, valevole per il Campionato _____ ed avendo altresì ricevuto, da parte del Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento di fissazione d'udienza in camera di consiglio per il giorno _____, con la presente memoria è ad esporre le seguenti

controdeduzioni:

Tutto ciò premesso ed argomentato, il sottoscritto

chiede

che l'adita Corte Sportivo d'Appello Territoriale voglia respingere il reclamo perché infondato in punto di fatto e di diritto, confermando, per un tanto, la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Il sottoscritto chiede, altresì, di essere ascoltato sui fatti in esame.

[l'audizione della parte è solo eventuale; ad ogni modo, se la parte vuole essere sentita, ne deve fare espressa richiesta nelle controdeduzioni].

Si allegano i seguenti documenti

1) _____; 2) _____; 3) _____

[indicazione analitica dei documenti; anche i documenti devono essere inviati a controparte]

Il Presidente
[timbro e firma]

Reclamo alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale

luogo, data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Spett.le
[indicazione della controparte]

- invio a mezzo PEC [alla segreteria della Corte Sportiva d'Appello] -
- invio a mezzo PEC [alla controparte] -

[inviare un'unica PEC indirizzata alla Corte Sportiva d'Appello e alla controparte che abbia un qualche interesse a contraddire, in maniera tale che l'organo giudicante abbia immediata evidenza dell'intervenuta comunicazione]

Ogg.: reclamo

Il sottoscritto,
_____, in qualità di Presidente della associazione / società sportiva _____, con
sede in _____, PEC: _____
[N.B.: il reclamo può essere presentato anche direttamente dal tesserato colpito dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale]

premesso di aver preannunciato il presente reclamo con dichiarazione inviata a mezzo PEC [eventualmente: anche alla controparte] in data _____ e di aver richiesto, con tale dichiarazione, l'addebito sul conto campionato del contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva [ovvero: di aver versato tramite bonifico bancario il contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva, come da distinta allegata al preannuncio di reclamo], propone formale

reclamo

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia [o altrimenti: della Delegazione Provinciale di _____], pubblicata sul C.U. n. _____, del _____, relativa alla gara _____ del _____, valevole per il Campionato _____, con specifico riguardo ai punti della decisione concernenti le seguenti sanzioni:

_____ irrogate a carico di _____ [N.B.: i punti della decisione non specificamente indicati non verranno trattati] per i seguenti

motivi:

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto

chiede

che la Corte Sportiva d'Appello valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado voglia riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia.

Il sottoscritto chiede, altresì, di essere ascoltato sui fatti in esame.

[l'audizione della parte è solo eventuale; ad ogni modo, se la parte vuole essere sentita, ne deve fare espressa richiesta nel reclamo].

Si allegano i seguenti documenti [*solo se indispensabili ai fini della decisione*]:

1) _____; 2) _____; 3) _____

[*indicazione analitica dei documenti; anche i documenti devono essere inviati a controparte*]

Il Presidente [o il Tesserato]

[*timbro e firma*]

SEZIONE III

Procedimento disciplinare

1. FASE DI INDAGINE

Nel caso in cui venga a conoscenza di un illecito – o per averne ricevuto notizia o a seguito di propria iniziativa – la Procura Federale svolge tutte le **indagini** necessarie all'accertamento delle violazioni rilevanti per l'ordinamento federale.

Attenzione: le indagini devono concludersi entro i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, ovvero entro 60 giorni dall'iscrizione nell'apposito registro delle notizie del fatto o atto rilevante (gli atti compiuti oltre tali termini non sono utilizzabili), salve eventuali proroghe.

Se alla chiusura delle indagini la Procura Federale non intende disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare, comunica all'interessato **l'avviso della conclusione delle indagini** contenente la sintetica descrizione del fatto e l'indicazione delle norme che si ritengono violate.

L'interessato che ha ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini può:

- chiedere **copia dei documenti** alla segreteria della Procura Federale entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso;
- depositare una **memoria difensiva**, chiedendo – eventualmente – di essere sentito entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Dopo questa fase, SE la Procura Federale ancora non intende disporre l'archiviazione, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione con **l'atto di deferimento a giudizio** contenente la descrizione dei fatti accaduti, l'indicazione delle norme violate e le prove acquisite.

Attenzione: prima del deferimento a giudizio, se (ad esempio) si ritiene di non avere elementi sufficienti a discolpa, è possibile concordare con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione diminuita fino al massimo della metà rispetto a quella prevista nel caso in cui si procedesse per via ordinaria.


Si tratta del c.d. **patteggiamento**, ovvero **applicazione di sanzione su richiesta prima del deferimento (art. 126 CGS)**, un'opportunità da valutare attentamente, una volta letti i documenti del fascicolo.

Con il patteggiamento si può proporre anche l'assunzione di particolari impegni al fine di rimediare agli illeciti ipotizzati dalla Procura Federale (es.: organizzazione di un ciclo di incontri formativi con gli arbitri per sensibilizzare i calciatori al fair play, etc.).

La sanzione che si propone deve essere **valutata congrua** dalla Procura Federale (non c'è nessun diritto, quindi, di ottenere automaticamente la riduzione della sanzione solo per il fatto di averla richiesta).

Il modello di richiesta di copia dei documenti, di memoria difensiva e di patteggiamento prima del deferimento si possono trovare alla sezione III - moduli.

La fase del procedimento disciplinare sopra descritta è, quindi, sintetizzabile nello schema che segue:



Patteggiamento prima del deferimento

Invio di proposta di accordo alla Procura Federale tramite PEC:
 Sanzione riducibile fino al massimo della metà (ulteriori diminuzioni in caso di attenuanti).
 La proposta deve essere ritenuta congrua dal Procuratore Federale.

2. Fase giudiziale

Competente per i procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale è il

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.

Secondo la disciplina codicistica, il Tribunale Federale, che si articola sia a livello nazionale che a livello regionale, giudica in composizione collegiale su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale o territoriale.

Più in particolare, il Tribunale Federale a livello territoriale viene chiamato a giudicare in primo grado in tutti quei procedimenti che traggono origine dai deferimenti della Procura Federale riguardo le competizioni organizzate dai Comitati Regionali ed in quelli riguardanti gli appartenenti alle sezioni territoriali dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri). Il TFT giudica, inoltre, in merito alle sanzioni di carattere disciplinare che vengono proposte o irrogate dalle società ai loro tesserati, non professionisti o giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

Laddove il Tribunale sia chiamato a decidere relativamente a questioni di carattere tecnico-agonistico può avvalersi della consulenza di un rappresentante dell'AIA.

Il Codice prevede che il Tribunale Federale a livello territoriale giudichi con la partecipazione di tre componenti tra i quali il Presidente o dal Vicepresidente.

Una volta ricevuto il deferimento (o il ricorso), entro 10 giorni il Tribunale Federale Territoriale fissa la data dell'**udienza di discussione** e ne comunica l'avviso a tutti gli interessati.

Gli interessati hanno la possibilità di chiedere **copia degli atti e dei documenti** e di depositare **memorie difensive** (con l'eventuale indicazione di prove) entro il termine di 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione.

Attenzione: il Tribunale Federale Territoriale deve fissare udienza di discussione entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di deferimento. Il termine di difesa di 15 giorni, che deve decorrere tra la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza e quest'ultima può essere abbreviato dal presidente del TFT per giusti motivi (ad esempio in ragione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati).

Considerati i tempi brevi, è opportuno che gli interessati valutino la loro posizione sin da subito, sottoponendo immediatamente la questione – in ipotesi – a professionisti esperti della materia del diritto sportivo.

Le parti hanno la facoltà di **essere sentite** dinanzi al Tribunale Federale Territoriale (si ritiene opportuna la presenza delle parti alle udienze dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, anche al fine di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per discutere la propria posizione).

Attenzione: prima dello svolgimento dell'udienza davanti al Tribunale Federale Territoriale è ancora possibile accordarsi con la Procura Federale per chiedere allo stesso Tribunale l'applicazione di una sanzione diminuita fino al massimo di un terzo rispetto a quella prevista nel caso in cui si procedesse per via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. Si tratta del c.d. **patteggiamento dopo il deferimento**, ovvero **applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento (art. 127 CGS)**, un'opportunità da valutare attentamente prima di affrontare il giudizio.

Se la sanzione concordata con la Procura Federale viene **valutata congrua** dal Tribunale Federale Territoriale, quest'ultimo la dichiara efficace con una specifica decisione. Con particolare riferimento a quella di tipo patrimoniale, l'efficacia della sanzione così concordata è condizionata alla sua puntuale esecuzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione che la conferma.

Va precisato che il Tribunale può non accettare l'accordo nei termini in cui è proposto dalle parti.

Ove manchi un accordo, la Procura Federale formula le proprie e richieste e successivamente – se presente – prende la parola l'incolpato o il suo difensore, per illustrare le proprie.

All'esito dell'udienza della discussione (la trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, art. 82 CGS) il TFT definisce collegialmente il giudizio, pubblicando il dispositivo della decisione immediatamente; la motivazione, ai sensi dell'art. 139, co. 2, viene pubblicata entro 30 giorni dalla adozione del dispositivo.

Tutti gli atti (dispositivo e motivazione) sono comunicati alle parti e pubblicati sul CU.

La regola di giudizio che informa il processo sportivo non è quella dell' "*oltre ogni ragionevole dubbio*" (propria del procedimento penale), essendo invece sufficiente il raggiungimento del livello probatorio del "*più probabile che non*", alla luce della quale si chiede alla parte incolpata di fornire, a sua difesa, una versione dei fatti che possa apparire più plausibile di quella proposta dalla Procura, con l'atto di incolpazione, al momento di dare impulso al giudizio.

Contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale è ammessa l'impugnazione alla **Corte Federale d'Appello** con reclamo da depositarsi entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione.

Il Codice di Giustizia Sportiva prevede che il procedimento disciplinare sia soggetto a ben precisi termini di durata massima (art. 110); in particolare il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di **novanta giorni** dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, mentre il termine per la pronuncia di secondo grado è di **sessanta giorni** dalla data di proposizione del reclamo.

Le sanzioni disciplinari sono inoltre soggette a termine di prescrizione (art. 40), di diversa durata a seconda della gravità e tipologia dell'illecito; in particolare, quanto a violazioni relative allo svolgimento di una gara, le relative sanzioni disciplinari si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle.

Come già descritto, inoltre, il Tribunale Federale Territoriale può pronunciarsi anche sul **ricorso** del tesserato non professionista contro le sanzioni non economiche irrogate dalla società.

Il modello di richiesta di documenti, memoria difensiva e ricorso contro le sanzioni non economiche irrogate dalla società si possono trovare alla sezione III - moduli.

Richiesta di documenti a seguito di ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini

[richiesta da inviare entro 5 giorni dalla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini]

luogo, data

Spett.le
Procura Federale FIGC
Ufficio di Segreteria
Via Campania, 47
00187 – Roma

- invio a mezzo PEC: procura@pec.figc.it

Ogg.: richiesta documenti
(avviso di conclusione indagini - Prot. n. _____)
[indicare il numero di protocollo rinvenibile nell'avviso di conclusione delle indagini]

Il sottoscritto,
_____, in qualità di soggetto interessato dal procedimento disciplinare relativo all'avviso di
conclusione delle indagini in oggetto, notificato in data _____, con la presente

chiede

l'invio di copia integrale di tutti gli atti e/o documenti del procedimento, come presenti a fascicolo, comprensivi
della nota di iscrizione al registro delle notizie di fatti o atti rilevanti, al seguente indirizzo PEC:

_____.

Il sottoscritto si riserva ogni ulteriore richiesta e/o attività difensiva all'esito della disamina della
documentazione.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

[sottoscrizione]

Memoria difensiva

[da presentarsi entro il termine – comunque non superiore a 15 giorni – fissato dal Procuratore federale in sede di avviso di conclusione delle indagini]

luogo, data

Spett.le
Procura Federale FIGC
Via Campania, 47
00187 – Roma

- invio a mezzo PEC: procura@pec.figc.it -

Ogg.: memoria difensiva
(avviso di conclusione indagini – Prot. n. _____)
[indicare il numero di protocollo rinvenibile nell'avviso di conclusione delle indagini]

Il sottoscritto,

_____, in qualità di soggetto interessato dal procedimento disciplinare relativo all'avviso di conclusione delle indagini in oggetto, notificato in data _____, presa visione degli atti e dei documenti presenti a fascicolo, nel rispetto del termine assegnato dal Procuratore federale è ad osservare quanto di seguito:

Il sottoscritto, in considerazione di quanto sin qui esposto, dovendosi reputare infondata la notizia di illecito [e/o] non essendo idonei gli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio [e/o] essendosi estinto l'illecito [e/o] non costituendo il fatto illecito disciplinare [e/o] essendo rimasto ignoto l'autore del fatto

chiede

che si voglia disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare in oggetto, con specifico riferimento alla posizione del sottoscritto.

Il sottoscritto, in ogni caso, chiede di essere convocato per l'audizione.
[la richiesta di audizione è solo eventuale]

[sottoscrizione]

Istanza di applicazione di sanzioni

[da presentare dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini,
ma PRIMA della notifica dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale]

luogo, data

Spett.le
Procura Federale FIGC
Ufficio di Segreteria
Via Campania, 47
00187 – Roma

- invio a mezzo PEC: procura@pec.figc.it

Ogg.: istanza di applicazione di sanzioni prima del deferimento
(avviso di conclusione indagini - Prot. n. _____)
[indicare il numero di protocollo rinvenibile nell'avviso di conclusione delle indagini]

Il sottoscritto,

_____, in qualità di soggetto interessato dal procedimento disciplinare relativo all'avviso di conclusione delle indagini in oggetto, notificato in data _____, con la presente

chiede

l'applicazione di una sanzione ridotta sino al massimo della metà rispetto a quella applicabile nel caso in cui si procedesse per via ordinaria, fissandosi detta sanzione come di seguito:
_____, da ridursi ulteriormente in ragione della ulteriore diminuzione derivante dall'applicazione delle seguenti circostanze attenuanti:

[**circostanze attenuanti:** aver agito con una reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui; concorso doloso o colposo della persona offesa nella causazione dell'evento; aver riparato il danno; essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione prima del giudizio; aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; aver ammesso la responsabilità; aver prestato collaborazione per la scoperta o per l'accertamento dell'illecito]

Per quanto sopra, si ritiene quindi congrua l'applicazione della seguente sanzione:

[eventualmente, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di applicazione della sanzione: **si dichiara disponibile**, al fine di porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ad assumere il seguente impegno:

Ove il Procuratore federale ritenga congrua la sanzione [o l'impegno] indicata nella presente proposta di accordo, voglia informare il Procuratore generale dello sport per la formulazione di eventuali rilievi e trasmettere, quindi, la predetta proposta di accordo al Presidente federale per eventuali osservazioni.

Ove, viceversa, la presente proposta di accordo non fosse reputata congrua, il sottoscritto è a chiedere l'instaurazione di un contraddittorio, anche per le vie brevi, al fine di comprendere se si possa trovare un punto di incontro con la Procura federale quanto alla determinazione della misura sanzionatoria.

[sottoscrizione]

Richiesta documenti a seguito di ricevimento di avviso di fissazione d'udienza

[richiesta proponibile fino a 3 giorni prima della data d'udienza]

luogo, data

Spett.le

Tribunale Federale Territoriale

presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Ufficio di segreteria

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria del Tribunale
Federale Territoriale]

Ogg.: richiesta documenti
Deferimento Prot. n. _____

Il sottoscritto,

_____, in qualità di incolpato / interessato nel procedimento disciplinare in oggetto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Tribunale Federale Territoriale per il giorno del _____, con la presente

chiede

l'invio di copia integrale di tutti gli atti e/o documenti del procedimento, come presenti a fascicolo, al seguente indirizzo PEC: _____.

Il sottoscritto si riserva ogni ulteriore richiesta e/o attività difensiva all'esito della disamina della documentazione.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

[sottoscrizione]

Memoria difensiva

[deposito possibile fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza]

luogo, data

Spett.le

Tribunale Federale Territoriale

presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Spett.le

Procura Federale FIGC

Spett.le

[eventuali altre controparti / interessati]

- invio a mezzo PEC: [alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale]
- invio a mezzo PEC: procura@pec.figc.it
- invio a mezzo PEC: [eventuali altre controparti / interessati]

Ogg.: memoria difensiva

Deferimento Prot. n. _____

Udienza del _____

Il sottoscritto,

_____, in qualità di incolpato nel procedimento disciplinare in oggetto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Tribunale Federale Territoriale per il giorno _____, con la presente memoria

rileva quanto di seguito:

1. _____
2. _____

Per quanto sopra rilevato, il sottoscritto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale Federale Territoriale voglia dichiarare del tutto destituita di fondamento l'azione disciplinare esercitata dalla Procura federale in relazione alla incolpazione formulata con l'atto di deferimento in epigrafe indicato, dichiarando, per l'effetto, del tutto incolpevole il sottoscritto-deferito, escludendo in capo allo stesso l'applicazione di qualsivoglia sanzione disciplinare in relazione ai fatti per i quali si procede.

Reputandoli utili ai fini difensivi, si allegano i seguenti documenti:

a) _____; b) _____; c) _____

Ove risulti necessario provvedere in tal senso, si chiede venga assunta prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) _____; 2) _____; 3) _____

[indicare precisamente le circostanze di fatto su cui i testi devono essere sentiti; indicare i testi ed il loro recapito; una volta ammessi, la chiamata dei testi è a cura e spese della parte richiedente]

[sottoscrizione]

Ricorso al Tribunale Federale Territoriale

[proponibile da tesserati e tecnici non professionisti
contro sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalle società nei loro confronti;
il ricorso è proponibile entro il termine di 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento]

luogo, data

Spett.le
Tribunale Federale Territoriale
presso il Comitato Regionale FIGC – LND
del Friuli Venezia Giulia

Spett.le
[indicare la società che ha irrogato il provvedimento]

- invio a mezzo **PEC**: [alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale] -
- invio a mezzo **PEC**: [all'indirizzo PEC della società che ha irrogato il provvedimento] -

[inviare un'unica PEC indirizzata al Tribunale Federale Territoriale e alla società che ha irrogato/proposto il provvedimento, in maniera tale che l'organo giudicante abbia immediata evidenza dell'intervenuta comunicazione]

Ogg.: ricorso contro provvedimento della società

Il sottoscritto,

_____, tesserato per la società / associazione sportiva _____, con sede in _____, PEC: _____, in qualità di _____

espone:

(a) di essere stato sanzionato dalla società / associazione sportiva in indirizzo con il seguente provvedimento di natura non economica: _____ irrogato in data _____ con comunicazione contestuale;

(b) di non essere in alcun modo responsabile per i fatti sottesi dal provvedimento irrogato, essendo invece accaduto che: _____.

In ragione di quanto sopra, il provvedimento irrogato al sottoscritto dalla società / associazione sportiva in indirizzo è da reputarsi del tutto illegittimo in ragione dei seguenti

motivi

Per quanto rilevato, il sottoscritto

chiede

di volersi annullare, in quanto illegittimo e/o comunque infondato, il provvedimento impugnato con il presente ricorso e, per l'effetto, ripristinare la regolare attività derivante dal tesseramento e, laddove si ritenga che la condotta della società / associazione sportiva resistente assuma rilievo anche sotto il profilo disciplinare, di volersi segnalare il fatto alla Procura federale.

In relazione ai fatti sopra esposti, si indicano i seguenti mezzi di prova:

a) _____; b) _____; c) _____.

Si chiede di volersi assumere prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) _____; 2) _____; 3) _____.

[indicare precisamente le circostanze di fatto su cui i testi devono essere sentiti; indicare i testi ed il loro recapito; una volta ammessi, la chiamata dei testi è a cura e spese della parte richiedente]

Si allega copia della disposizione irrevocabile di bonifico relativa al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

[sottoscrizione]

Indirizzo PEC per gli atti destinati al Giudice Sportivo regionale
giudicesportivo.Indfvg@pec.it

Indirizzi PEC per gli atti destinati ai Giudici Sportivi territoriali
dp.gorizia.Indfvg@pec.it
dp.pordenone.Indfvg@pec.it
dd.tolmezzo.Indfvg@pec.it
dp.trieste.Indfvg@pec.it
dp.udine.Indfvg@pec.it

Indirizzo PEC per gli atti destinati al Tribunale Federale Territoriale e alla Corte Sportiva d'appello
segreteria.csa-tft.Indfvg@pec.it

Link utili

Composizione Giustizia Sportiva

<https://friuliveneziagiulia.Ind.it/index.php?Itemid=3230> (selezionando “Giustizia Sportiva”)



Decisioni TFT

<https://friuliveneziagiulia.Ind.it/index.php/giustizia-sportiva/tribunale-federale-territoriale>



Decisioni CSA

<https://friuliveneziagiulia.Ind.it/index.php/giustizia-sportiva/corte-sportiva-d-appello-territoriale>



Autori dei testi:

Luca De Pauli (presidente TFT e CSA)
Nadir Plasenzotti (vice presidente TFT e CSA)
Serena Imbriani (componente TFT e CSA)
Tommaso Cagol (Giudice Sportivo)



Per la prima volta nella nostra Regione i componenti della Giustizia Sportiva hanno riunito le loro forze per offrire all'attenzione della loro utenza uno strumento che consentirà senz'altro di rendere più agevole il lavoro di tutti, nei rispettivi ruoli e qualifiche; il lavoro qui presentato contiene non solo l'inquadramento generale, con schemi ed esemplificazioni, ma anche un pregevole formulario con modelli di pressoché tutti i principali atti processuali, da utilizzare avanti ai Giudici Sportivi, al Tribunale Federale Territoriale e alla Corte Sportiva d'Appello, nonché nel contraddittorio con la Procura Federale.

Ermes Canciani

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11a - Ingresso via Scamozzi, 5b
33507 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

